CAMERA DEI DEPUTATI N. **3128**

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata POLIDORI

Disposizioni concernenti l'accreditamento di contributi previdenziali figurativi per periodi di interruzione dell'attività lavorativa dedicati alla cura e all'assistenza di figli minori di sei anni

Presentata il 6 ottobre 2026

Onorevoli Colleghi ! – In Italia milioni di donne dedicano anni, spesso decenni, della propria vita alla cura di figli senza che questo impegno venga adeguatamente riconosciuto ai fini previdenziali. Il risultato è un divario pensionistico di genere: secondo le rilevazioni più recenti, l'importo delle pensioni di vecchiaia percepite dalle donne risulta inferiore di oltre il quaranta per cento rispetto a quello degli uomini. Chi si dedica ai figli rischia di rimanere, al termine di tale attività, privo non solo di un reddito ma anche di una posizione contributiva sufficiente a garantire una pensione dignitosa, pur avendo svolto un lavoro di cura di enorme valore sociale ed economico per la collettività.

La presente proposta di legge vuole introdurre il riconoscimento di contributi figurativi in favore del soggetto – nella maggior parte dei casi la madre – che, avendo deciso di interrompere la propria attività lavorativa per dedicarsi in via esclusiva e continuativa alla cura e all'assistenza del figlio minore di sei anni, non matura i requisiti per una pensione ordinaria o matura una pensione di entità ridotta.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di ridurre il divario pensionistico di genere e di tutelare chi ha interrotto l'attività lavorativa per dedicarsi alla cura e all'assistenza di figli minori, la presente legge reca disposizioni volte a riconoscere il valore sociale ed economico di tale attività svolta in ambito familiare e a garantirne la rilevanza ai fini previdenziali.

Art. 2.

(Contributi figurativi per periodi di cura)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, su domanda dell'interessato sono riconosciuti contributi figurativi utili ai fini del diritto e della misura della pensione per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, in favore dei soggetti che interrompono l'attività lavorativa, per un periodo continuativo non inferiore a due anni, al fine di dedicarsi in modo esclusivo alla cura e all'assistenza di uno o più figli minori di sei anni, anche adottivi.

2. I contributi figurativi di cui al comma 1 sono riconosciuti per ciascun beneficiario nel limite massimo di cinque anni complessivi e sono calcolati sulla base della retribuzione media percepita nei cinque anni precedenti l'inizio del periodo di cura e di assistenza, ovvero, in caso di anzianità lavorativa inferiore a cinque anni, sulla base dell'importo dell'assegno sociale, come disciplinato dalla normativa vigente. Il richiedente non deve aver maturato, alla data della richiesta del riconoscimento dei contributi figurativi, i requisiti per l'accesso a un qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o delle forme sostitutive della medesima, di importo pari o superiore a 2.300 euro lordi mensili.

3. Ai fini dell'accreditamento dei contributi figurativi di cui al comma 1 non è richiesta, in costanza di rapporto di lavoro, alcuna anzianità contributiva pregressa.

4. Il trattamento di cui al presente articolo è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa retribuita e non è cumulabile con altre prestazioni assistenziali percepite dal soggetto per l'assistenza al figlio.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità attuative delle disposizioni del presente articolo.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.



19PDL0217120